Città di Orbassano



UFFICIO: U.O. ATTIVITA' ECOMOMICHE -SUAP - SERVIZI SOCIO-CULTURALI-SPORTIVI - PATRIMONIO

Ordinanza n. 36

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA EX ARTICOLO 50, COMMI 4 E 5, DEL D.LGS. N. 267/2000 - MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER IL RILANCIO DEL TESSUTO ECONOMICO-PRODUTTIVE IN REGIME DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

Premesso che:

- le criticità conseguenti all'attuale emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche con la conseguente necessità di adottare, ove possibile, politiche atte a consentire che la ripresa delle attività possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie atte al contenimento della diffusione del Covid-19;
- in tale ottica risulta fondamentale prevedere, in via straordinaria e temporanea, che le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possano trovare nel suolo pubblico antistante il proprio esercizio la possibilità di ampliare la superficie destinata alla clientela, in modo tale da evitare che la necessità del mantenimento delle misure di distanziamento sociale si ripercuota in misura eccessivamente negativa sul volume di affari, minando in tal modo la sostenibilità economica delle imprese;
- si condivide, in tal senso, con gli operatori economici la necessità di esercitare la propria attività, usufruendo dello spazio pubblico in quanto i locali, riorganizzati ai sensi delle norme vigenti, non risultano spesso idonei a garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte ai fini della prevenzione della diffusione del Covid-19;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), approvato con la D.C.C. n. 92 del 28/11/2003 come da ultimo modificata con la D.C.C. n. 71 del 18/12/2015, indica le finalità e la tipologia per le quali è possibile concedere l'occupazione del suolo pubblico nonché le procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni;

Preso atto che:

· l'art. 9-ter del D.L. 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazione, dalla

Legge 18/12/2020, n. 176, come modificato dal D.L. 22/03/2021, n. 41 prevede:

- Al comma 2: Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1º maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- ➤ Al comma 4: A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 20210, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 642.
- > Al comma 5: Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Dato atto che:

 ancorché detto Regolamento preveda già numerose tipologie di occupazione tassativamente elencate, queste, in quanto declinate per la gestione del suolo pubblico in regime di condizioni ordinarie, presentano una serie di prescrizioni e condizioni che hanno lo scopo di contenere l'occupazione del suolo pubblico disponibile;

Ritenuto che:

- per le ragioni emergenziali esposte, sia opportuno stabilire una disciplina straordinaria e temporanea dell'occupazione di suolo pubblico che deroghi la regolamentazione allo stato vigente, consentendo, tra l'altro, agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di poter occupare il suolo pubblico in misura congrua e comunque non superiore a 60 metri quadrati, frontistante il proprio esercizio ancorché separato da viabilità, ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada e altre specifiche disposizioni;
- tale occupazione sia consentita sino al 30 giugno 2021 al fine di meglio supportare il riavvio delle attività economiche nella sola osservanza di norme imperative di legge, quali, ad esempio, quelle dettate dal Codice della Strada o dalla normativa circa l'eliminazione delle barriere architettoniche, igienico sanitarie e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi;

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di:

- applicare l'esenzione totale del canone/tassa per le occupazioni straordinarie e temporanee di cui sopra, per una dimensione di 60 mq., al fine di perseguire sia l'interesse pubblico di promuovere il rilancio dell'economia cittadina sia l'utilità sociale per la cittadinanza di poter usufruire dei servizi offerti dal tessuto commerciale ed infine anche per le possibili ricadute positive per la città:
- al fine di perseguire la massima semplificazione amministrativa, consentire l'ampliamento dell'attività suolo pubblico, sulla su base comunicazione munita di planimetria da inoltrare a mezzo PEC con la quale il dell'attività indicherà le finalità, l'estensione e le dell'occupazione e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, assevererà il pieno rispetto delle norme imperative di legge quali, a titolo di esempio il Codice della Strada, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi, manlevando espressamente il Comune di Orbassano da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione del suolo pubblico messa in atto;
- la ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della Comunicazione presentata, fermo restando la possibilità in sede di eventuale controllo successivo di adottare provvedimento inibitori, costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi e ciò in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n 160 così come previsto dal richiamato articolo 181 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34;
- resta inteso che le strutture posizionate sul suolo pubblico mediante la predetta procedura semplificata dovranno essere rimosse, a cura ed onere del proprietario, entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città, al fine di permettere alla stessa o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti;
- unitamente alla ricevuta dovrà essere conservata, per essere eventualmente esibita in caso di comunicazioni confliggenti, documentazione scritta attestante il nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi e degli stabili costituiti in diverso condominio eventualmente confinanti con l'attività;

Dato, inoltre, atto che:

• quanto disposto con la presente Ordinanza si concretizza quale misura da adottare al fine di favorire un migliore distanziamento sociale e ciò in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Valutato:

- di potere esercitare il potere di ordinanza sindacale, ai sensi dell'articolo 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine prevenire il rischio di assembramenti e assicurare una fruizione in sicurezza dei servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

Visto:

- il D.L. 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazione, dalla Legge 18/12/2020, n. 176, come modificato dal D.L. 22/03/2021, n. 41;
- il vigente regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) approvato con la D.C.C. 28 novembre 1993, n. 92 e s.m.i.;
- il vigente regolamento dell'arredo urbano chioschi e dehors approvato con la D.C.C. 5 luglio 2004, n.54 e s.m.i.;
- l'articolo 50 del Testo Unico degli Enti Locali adottato col D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

- 1. di adottare, per le ragioni richiamate in narrativa, le seguenti misure eccezionalmente e temporaneamente derogatorie alla disciplina del Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) approvato con la D.C.C. 28 novembre 1993, n. 92 e s.m.i. e al Regolamento dell'arredo urbano chioschi e dehors approvato con la D.C.C. 5 luglio 2004, n.54 e s.m.i.:
 - a) concedere, in deroga a quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), sino al termine massimo del 30 giugno 2021, alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed ove la situazione di fatto lo consenta, l'occupazione del suolo pubblico frontistante il proprio esercizio, in misura congrua e comunque non superiore a 60 metri quadrati, nei termini e alle condizioni puntualmente indicati nella narrativa del presente provvedimento;
 - b) concedere, sino al termine massimo del 30 giugno 2021, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che abbiano goduto per gli anni 2019 e/o 2020, di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionali o permanenti, il rinnovo dell'occupazione fermo restando l'assenza di modificazioni a quanto già autorizzato; per tale tipologia di attività le disposizioni di cui alla lettera a) possono essere applicate fino alla concorrenza di superficie pari a 60 metri quadrati con le modalità e prescrizioni in narrativa indicate;
 - c) prevedere una procedura semplificata per l'autorizzazione all'uso del

suolo pubblico, di cui alle precedenti lettere a) e b) demandando a successivi provvedimenti dirigenziali le modalità di regolamentazione della predetta procedura di occupazione generica di suolo pubblico sulla base di una Comunicazione da inoltrare a mezzo PEC con la quale il titolare dell'attività dovrà, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, autocertificare che l'occupazione sarà messa in atto in osservanza delle norme imperative di legge e salvaguardando i diritti di terzi e, per i casi di cui alla lettera b) di non avere apportato modificazioni rispetto a quanto già autorizzato per l'anno 2019 e/o 2020 con le modalità e prescrizioni in narrativa indicate;

- d) le occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante le predette procedure semplificate dovranno cessare, con riduzione in pristino e oneri a carico dell'occupante, entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte del Comune di Orbassano per ragioni di interesse pubblico con le modalità e prescrizioni in narrativa indicate;
- e) di dare atto che, fino alla data del 30 giugno 2021, viene applicata l'esenzione totale dal pagamento della Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) per le occupazioni di cui ai precedenti punti a) e b), per una dimensione di 60 mq., con le modalità e prescrizioni in narrativa indicate;
- f) le procedure semplificate in argomento si applicano, in quanto compatibili, alle occupazioni effettuate con dehors di cui al Regolamento dell'arredo urbano chioschi e dehors;
- 2. di adottare, in relazione al precedente punto 1. le seguenti specifiche disposizioni:
 - a) prevedere che tavoli e sedie possano essere collocati anche in corrispondenza della facciata di altre attività, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei proprietari;
 - b) consentire, per la collocazione di tavoli e sedie, l'utilizzo degli spazi pubblici (ad esclusione di aree verdi) posti nelle vicinanze dell'attività. Qualora l'occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell'esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l'attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamento pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del richiedente;
 - c) consentire la collocazione di tavoli e sedie in spazi dedicati a parcheggio, prevedendo idonea protezione verso la carreggiata su strade con traffico e condizioni compatibili con la sicurezza stradale;
 - d) stabilire che nelle aree destinate a dehors venga prevista, qualora risulti compatibile con la dimensione del nuovo spazio occupato, la presenza di verde con funzioni non perimetrali;
 - e) le norme di sicurezza previste dal Codice della Strada non sono derogabili;

DISPONE

- che le previsioni disposte al precedente punto 1. si applicano alle concessioni e autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico già rilasciate e a quelle rilasciate dopo l'adozione della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Dirigente del III Settore ed alla Polizia Locale per i successivi provvedimenti di competenza.

RENDE NOTO

- che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line nonchè sul sito istituzionale del Comune di Orbassano;
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Orbassano, lì 01 aprile 2021

Il Sindaco Bosso Cinzia Maria